



Istituto Superiore di Sanità

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

tra

L'Istituto superiore di sanità, di seguito denominato "ISS" - codice fiscale 80211730587 con sede in Roma, Viale Regina Elena 299, c.a.p. 00161 rappresentato per la stipula del presente atto dal proprio Direttore Generale, dott. Angelo Del Favero

E

La Regione Lombardia di seguito denominata "Regione", codice fiscale 80050050154 con sede in Milano Piazza Città di Lombardia 1, cap. 20124 rappresentata per la stipula del presente atto dal dott. Luigi Caiazzo Direttore Generale della Direzione Generale Welfare.

PREMESSO CHE:

- In data 16.03.2010 con nota prot. DGPROG il Ministero della Salute ha inteso promuovere il "Progetto di sviluppo di un nuovo sistema di misurazione e valorizzazione dei prodotti delle strutture ospedaliere (prog. It-DRG);
- In data 14 febbraio 2011 con Delibera 188 la Regione Emilia-Romagna, su proposta del Ministero della Salute, ha accettato il ruolo di Regione capofila della fase sperimentale del Progetto It-DRG;
- La Regione Emilia-Romagna, capofila del Progetto, ha provveduto in data 28 dicembre 2012 con DGR 2183/2012 e successive integrazioni (DGR 331/2013, DGR 107/2014 e DGR 866/2015), ad assegnare il finanziamento necessario allo svolgimento delle attività previste per la Fase Sperimentale all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n.2 Bassa Friulana-Isontina in rappresentanza della Regione Friuli-Venezia Giulia (coordinatore del Gruppo di Lavoro 1 "Classificazione e codifica delle diagnosi"), alla Regione Lombardia (Coordinatore del Gruppo di Lavoro 2 "Classificazione e codifica delle procedure e interventi"), alla Regione Emilia-Romagna (Coordinatore del Gruppo di Lavoro 3 "Classificazione dei ricoveri") e Ministero della Salute (Coordinatore del Gruppo di Lavoro 4 "Definizione dei pesi relativi"), e a fissare la chiusura della Fase Sperimentale al 31.12.2017;



Istituto Superiore di Sanità

- L'Istituto Superiore di Sanità, che ha già collaborato con il Ministero della Salute per la realizzazione della fase sperimentale, è stato individuato dallo stesso Ministero per la realizzazione della fase a sistema al fine di garantire l'utilizzabilità nel tempo del sistema It-DRG in tutti gli ospedali italiani con prestazioni a carico del SSN;
- Con Decreto dirigenziale del 22 settembre 2017, registrato alla Corte dei Conti in data 10 ottobre 2017, n.1 - 2099 l'Istituto Superiore di Sanità, ha stipulato un Accordo di collaborazione con il Ministero della Salute – Direzione Programmazione Sanitaria volto alla realizzazione della fase a sistema del progetto it-DRG che costituisce parte integrante del presente accordo;
- Il predetto programma ha l'obiettivo di garantire l'utilizzabilità nel tempo del sistema It.DRG in tutti gli ospedali italiani per le prestazioni a cura del Servizio Sanitario Nazionale;
- La scadenza dell'accordo in parola è fissata al 9 luglio 2019 avendo l'ISS ottenuto la proroga di 6 mesi così come previsto dall'art.3, comma 2 della convenzione con il Ministero;
- Il buon esito delle attività progettuali richiede il coinvolgimento della Regione a motivo della particolare esperienza in materia.
- Il summenzionato pregresso expertise ha riguardato in particolare i temi oggetto delle attività descritte nel all'allegato tecnico.
- Ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n.241, è dunque intento delle Parti addivenire alla sottoscrizione di un accordo che disciplini i termini principali di una collaborazione scientifica di comune interesse;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 (Scopo)

Atteso che l'accordo tra la Direzione Generale della Programmazione Sanitaria del Ministero della Salute e l'Istituto Superiore di Sanità, ha per oggetto anche "lo svolgimento delle attività di collaborazione tra le parti a supporto delle attività del Ministero, finalizzate a consolidare i risultati della fase sperimentale del progetto It-DRG, valorizzando le interconnessioni dei gruppi di lavoro regionali e ministeriali,"



Istituto Superiore di Sanità

rimane inteso che proseguirà, anche in questa fase, la collaborazione ed il relativo flusso di informazioni (di carattere reciproco), tra:

1. Centro Collaboratore OMS per le Classificazioni Sanitarie (Azienda per l'Assistenza Sanitaria n.2 Bassa Friulana-Isontina), Regione Friuli Venezia Giulia (GdL 1, nuova Classificazione delle Diagnosi ICD-10-IM);
2. Regione Lombardia, che ha curato (GdL 2) la redazione della nuova classificazione italiana delle procedure & interventi (CIPI);
3. Regione Emilia Romagna (Capofila fase sperimentale e GdL 3), che ha curato la nuova classificazione per It-DRG;
4. ISS e MinSal (in precedenza GdL 4) per la definizione del sistema modulare di pesi relativi associati agli It.DRG, secondo le risultanze degli studi sui costi rilevati presso i singoli presidi ospedalieri selezionati per la partecipazione al Progetto.

Tale scambio di informazioni avrà carattere continuativo e sarà legato anche alle specifiche problematiche che dovessero evidenziarsi nel corso della fase di sperimentazione delle componenti del Progetto presso gli ospedali.

Scopo del presente accordo è quello di concorrere alla produzione e all'uso di metodologie e strumenti necessari per il completamento del sistema It.DRG, sia mediante la validazione delle liste di codici di diagnosi (GdL 1) e di codici di procedure & interventi (GdL 2), per pervenire alla redazione operativa della classificazione per It.DRG (GdL 3), sia collaborando alla realizzazione degli studi sui costi coordinati dall'ISS contribuendo alla realizzazione della base di dati di attività e costi ospedalieri per la definizione dei pesi relativi (GdL 4).

In particolare, nell'ambito delle attività progettuali che prevedono l'individuazione degli ospedali partecipanti al Progetto, la successiva raccolta e trasmissione al Coordination Team di progetto presso l'ISS dei dati richiesti per gli studi sui costi (modulo "top-down" e/o modulo "bottom-up") e l'eventuale partecipazione alla sperimentazione delle nuove codifiche/classificazioni su un campione di Schede di

dimissione ospedaliera, Regione Lombardia attiverà i rapporti con gli ospedali selezionati del SSR-Lombardia e le funzioni di supporto e coordinamento dei rispettivi flussi informativi, quale naturale "interfaccia" con il medesimo Coordination Team.

Articolo 2

(Oggetto)



Istituto Superiore di Sanità

Oggetto del presente accordo è la collaborazione tra l'ISS e la Regione che, nel quadro delle rispettive competenze, e tenuto conto degli obiettivi di cui alle premesse ed all'art.1, concordano di porre in essere congiuntamente ogni azione necessaria alla realizzazione del programma previsto.

In particolare, le attività che la Regione si impegna a svolgere sono quelle contenute nell'Allegato tecnico che costituisce parte integrante del presente accordo.

Articolo 3 (Durata)

Le attività disciplinate dal presente accordo decorrono dalla data di sottoscrizione e avranno durata fino al 9.07.2019.

L'efficacia del presente atto è comunque subordinata alla sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'ISS giusto disposto dell'art. 18, comma 5, D.L. n. 83/2012.

Articolo 4 (Finanziamento)

Il contributo del presente accordo è di Euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) a far data dalla data di sottoscrizione del presente accordo. Il finanziamento sarà trasferito da ISS, subordinatamente al ricevimento dei ratei da parte del Ministero per l'esecuzione del programma *IT.DRG*, secondo le seguenti modalità:

- 35 % pari ad Euro 52.500,00 (cinquantaduemilacinquecento/00) a titolo di anticipazione, successivamente alla sottoscrizione del presente accordo e dietro presentazione di richiesta di pagamento;
- 65% pari ad Euro 97.500 (novantasettemilacinquecento/00) a saldo del contributo.

Per l'erogazione della seconda rata e liquidazione del saldo, entro 30 giorni dalla scadenza del presente accordo, la Regione dovrà presentare all'ISS la seguente documentazione:

- Relazione scientifica finale delle attività svolte durante l'intero progetto;
- Elenco analitico finale delle spese sostenute secondo le categorie di costo risultanti dal piano economico allegato in facsimile (all. B), accompagnato da



Istituto Superiore di Sanità

una dichiarazione firmata dal legale rappresentante redatta secondo l'allegato in facsimile (all. A). Le spese rendicontate dovranno risultare effettivamente sostenute nell'arco temporale di riferimento e non soltanto impegnate.

La Regione prende atto che saranno considerate ammissibili soltanto le spese riferite ad obbligazioni insorte successivamente alla sottoscrizione del presente accordo ed effettivamente sostenute – e non soltanto impegnate – nell'ambito della cornice temporale di vigenza dell'accordo medesimo.

In particolare la Regione è consapevole che il finanziamento in parola resta esclusivamente finalizzato ai compiti previsti dal presente accordo, non presentando alcuna correlazione con le attività svolte dalla Regione in base alla convenzione a suo tempo dalla stessa stipulata con il Ministero della salute per la fase sperimentale del programma It-DRG.

La Regione prende altresì atto che il finanziamento di cui al presente articolo è da intendersi quale quota limite delle spese effettivamente sostenute; pertanto i singoli ratei potranno risultare di ammontare inferiore a quanto previsto in ragione delle minori spese sostenute nel periodo di riferimento.

Il finanziamento di cui al presente articolo è da intendersi comprensivo di ogni e qualsiasi ritenuta ed onere anche fiscale, ed include in particolare l'importo dovuto per l'assolvimento dell'imposta di bollo su documenti e quietanze.

La richiesta di pagamento della seconda rata sarà essere emessa all'atto della presentazione da parte della Regione della documentazione di cui sopra (Relazione scientifica e rendiconto spese).

Le stesse ai sensi di quanto disposto dall'art. 35, commi 8-13 del decreto legge 1/2012 dovranno indicare gli estremi del conto di tesoreria unica, completo di IBAN, intestato alla Regione.

Si fa presente che in mancanza di tali dati non sarà possibile procedere alla liquidazione delle richieste di pagamento emesse nell'ambito del presente accordo di collaborazione.

Il trasferimento finanziario in questione è da intendersi fuori dal campo di applicazione dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 26/1/72 n. 633.

Articolo 5 (Responsabile Scientifico)



Istituto Superiore di Sanità

I Responsabili Scientifici chiamati a svolgere le attività di ricerca saranno per la Regione il dott. Luca Giuseppe Merlino e per l'ISS il dr. Luigi Bertinato.

Articolo 6 (Rendicontazioni)

Le rendicontazioni di cui al precedente articolo saranno predisposte dalla Regione utilizzando il modello di rendicontazione allegato.

Tutta la documentazione giustificativa delle spese, dovrà essere mantenuta agli atti da Regione, che si impegna a produrre gli originali o le copie conformi dei documenti suddetti su richiesta dell'ISS entro dieci giorni dalla richiesta stessa.

L'ISS può comunque richiedere in qualsiasi momento di conoscere lo stato di avanzamento del progetto.

Le rendicontazioni finanziarie di cui ai precedenti commi dovranno essere redatte nel rispetto delle voci di spesa indicati nei piani finanziari previsti nel progetto originario.

Fermo restando l'invarianza del finanziamento complessivo è consentita, senza necessità di autorizzazione, uno scostamento dell'importo non superiore al 20%, sia in aumento che in diminuzione, per ogni singola voce di spesa. Un'eventuale variazione superiore al limite del 20% dovrà essere concordata con il responsabile scientifico dell'ISS; tale variazione di piano economico potrà essere richiesta una sola volta per l'intero progetto e dovrà pervenire almeno 60 giorni prima della scadenza del presente accordo.

Articolo 7 (Norme di gestione)

Il finanziamento dovrà essere utilizzato esclusivamente per le spese riferite al periodo di durata del presente atto e comunque concernenti strettamente la realizzazione dell'attività di ricerca.

L'eventuale quota di contributo non utilizzato, risultante dalla rendicontazione finanziaria presentata, dovrà essere restituito all'ISS.

Non è ammesso l'utilizzo dei fondi per l'affitto/acquisto di locali, per opere edilizie, per acquisto di autovetture e per spese relative ad utenza di vario genere (es. gas, luce, ecc).

L'acquisto di attrezzature è eccezionalmente consentito solo quando il loro utilizzo sia direttamente connesso alla realizzazione del progetto e comunque previa



Istituto Superiore di Sanità

valutazione della convenienza economica dell'acquisto in rapporto ad altre forme di acquisizione del bene (noleggio, leasing). Rimane inteso che saranno riconosciute solamente le quote relative all'ammortamento delle attrezzature, limitatamente alla durata dell'accordo e dietro presentazione della relativa documentazione di spesa.

Si fa inoltre presente che sotto la voce "*personale*" è possibile ricomprendere tutte le tipologie di contratto di lavoro a tempo determinato previste dalla normativa vigente (borsa di studio, dottorato di ricerca, incarico di collaborazione).

È altresì possibile destinare dette risorse al personale strutturato della Regione purché ciò sia reso possibile e venga disciplinato da specifiche disposizioni di organizzazione e funzionamento, in vigore all'atto di sottoscrizione del presente accordo, che dovranno essere dettagliatamente documentate.

Resta inteso che sia in caso di acquisizione di personale esterno che di utilizzo di personale interno, la correttezza delle procedure di reclutamento del personale dovrà essere sempre verificata da Azienda nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 8

(Centri collaboratori)

La Regione, con decreto del Direttore Generale n.13 del 2018, è entrata nell'elenco delle strutture idonee come centro collaboratore dell'ISS per la *Clinical Governance* a cui il progetto citato nelle premesse e oggetto di questo accordo fa riferimento. Per tale ragione può utilizzare per tutta la documentazione relativa alla materia il logo dell'Istituto e la seguente dicitura: *Centro collaboratore dell'Istituto Superiore di Sanità per la Clinical Governance*.

Articolo 9

(Pubblicazioni e risultati della ricerca)

La proprietà dei risultati del progetto spetta al Ministero della Salute. Tutte le pubblicazioni attinenti al progetto, a prescindere dal mezzo di comunicazione utilizzato, devono essere previamente autorizzate dal Ministero della salute e riportare menzione della collaborazione con quest'ultimo e con ISS.

Articolo 10

(Riservatezza)

Ciascuna Parte si impegna a garantire il riserbo circa tutte le informazioni, dati, documenti, compresi quelli di carattere tecnico-scientifico, oggetto del presente



Istituto Superiore di Sanità

Accordo e ad utilizzarli esclusivamente per il raggiungimento delle finalità di cui al presente atto.

Per lo svolgimento di attività che richiedano particolari condizioni di riservatezza dovranno essere designati esclusivamente esperti in possesso dei requisiti previsti per la gestione di tali attività e di tale designazione dovrà essere data tempestiva comunicazione alla controparte.

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento delle attività in qualunque modo riconducibili al presente Accordo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Articolo 11

(Sospensione dei pagamenti, diffida ad adempiere e risoluzione dell'accordo)

ISS sospenderà l'erogazione del finanziamento in caso di valutazione negativa della relazione finale, o per mancata o irregolare attuazione del presente accordo.

In caso di accertamento, in sede di esame della relazione finale, di grave violazione degli obblighi di cui al presente accordo, per cause imputabili a Regione e tali da pregiudicare la realizzazione del progetto, ISS intima per iscritto a mezzo raccomandata a/r, di porre fine alla violazione nel termine indicato nell'atto di diffida. Decorso inutilmente detto termine l'accordo si intende risolto di diritto a decorrere dalla data indicata nel termine di cui sopra.

L'accordo si intende risolto anche nel caso in cui la Regione non provveda ad inviare le relazioni entro i termini previsti. È espressamente convenuto che in caso di risoluzione del presente accordo Regione ha l'obbligo di provvedere, entro 60 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, alla restituzione delle somme erogate sino alla data di risoluzione dell'atto.

Articolo 12

(Responsabilità e Foro)

In caso di controversia nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente atto, la questione verrà definita in prima istanza in via amichevole. Qualora non fosse possibile, il foro competente sarà quello di Roma.

Articolo 12

(Codice Unico di Progetto)



Istituto Superiore di Sanità

La Regione si impegna secondo le normative vigenti a comunicare a ISS il numero di Codice Unico di Progetto (CUP) al momento della restituzione del presente atto.

Si fa presente che in assenza di tale codice non sarà possibile procedere alla liquidazione delle richieste di pagamento emesse nell'ambito del presente accordo di collaborazione.

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto in firma digitale e sarà registrato solo in caso d'uso, a cura e spese della parte richiedente.

Per l'ISS

Per la Regione LOMBARDIA

Il Direttore Generale

Il Direttore Regionale